

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **134/1972** (ECLI:IT:COST:1972:134)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Udienza Pubblica del **21/06/1972**; Decisione del **03/07/1972**

Deposito del **12/07/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6234 6235 6236**

Atti decisi:

N. 134

SENTENZA 3 LUGLIO 1972

Deposito in cancelleria: 12 luglio 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 187 del 19 luglio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1970 dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Spalluto Ubaldo, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per l'INAM.

Ritenuto in fatto:

A seguito dell'investimento automobilistico del minore Pasquale Cedia, figlio di un operaio assicurato presso l'INAM, Ubaldo Spalluto veniva condannato in appello, per lesioni colpose, dal tribunale di Bari, che, per altro, riconosceva il concorso di colpa della vittima in ragione di due terzi.

In pendenza del ricorso per Cassazione - la quale annullava la sentenza senza rinvio per amnistia - le parti addivenivano ad una transazione, sulla base della decisione del tribunale, mediante il versamento di lire 400.000 al Cedia, che, a sua volta, rimetteva all'INAM l'importo, nella misura del terzo (lire 115.000), delle spese sostenute dall'ente per le prestazioni ospedaliere, mediche e farmaceutiche.

Per il rimborso degli altri due terzi, l'INAM chiamava in giudizio lo Spalluto davanti al pretore di Bari, il quale, con ordinanza del 16 marzo 1970, sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 1916 del codice civile, nella parte in cui, surrogando l'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, "esclude il concorso proporzionale dell'assicuratore (...) nel risarcimento del danno, dovuto dal terzo in misura limitata".

La disposizione è censurata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, in quanto attribuirebbe particolari vantaggi all'assicuratore. Infatti, il rapporto tra questi e l'assicurato, basato sul trasferimento del rischio, sarebbe autonomo e distinto da quello tra l'assicurato ed il terzo responsabile.

Deriverebbe da ciò che, se il danno è da ascrivere alla esclusiva colpa dell'assicurato, l'assicuratore paga a questo l'indennità, senza rivalsa nei confronti del terzo. Se, invece, la colpa ricade esclusivamente su quest'ultimo, l'assicuratore potrà interamente rivalersi su di lui per l'indennità versata.

Nel caso di concorso di colpa del terzo e dell'assicurato, il pretore afferma che, alla stessa guisa dell'assicurato che subisce una riduzione del risarcimento, all'assicuratore dovrebbe farsi analoga riduzione dell'ammontare dell'indennità in cui viene surrogato. Invece, la norma denunciata, secondo risulta dalla sua interpretazione giudiziale, non porrebbe tale limite, alterando la natura del contratto di assicurazione e l'equilibrio dell'azione surrogatoria.

Sulla violazione dell'altro precetto costituzionale (art. 35), il pretore osserva che, almeno fino all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il lavoratore, obbligatoriamente assicurato presso l'INAM, oltre a non ottenere piena tutela dei suoi diritti, incorrerebbe in una più gravosa disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini. Ciò in quanto, mentre il danneggiato non coperto da assicurazione sociale, corresponsabile dell'evento dannoso, consegue la proporzionale quota di risarcimento, ivi comprese le spese per l'infermità, il lavoratore danneggiato, obbligatoriamente assicurato, dovendo sopportare le conseguenze

dell'azione surrogatoria, subirebbe un serio pregiudizio: ch  il terzo responsabile, sull'importo del danno liquidato, proporzionalmente commisurato al grado di colpa,   tenuto a rimborsare all'istituto assicuratore la totalit  delle spese, con corrispondente perdita per il danneggiato.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si   costituito l'INAM, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa dell'istituto osserva, anzitutto, che l'ordinanza di rimessione, contrastando l'interpretazione che della norma denunziata ha data la giurisprudenza, in conformit  alla prevalente dottrina, sarebbe in sostanza diretta all'aggiunta di una disposizione che disciplini l'ipotesi particolare del concorso di colpa del danneggiante e del danneggiato.

Dopo di che, deduce che la normativa di un rapporto giuridico di natura contrattuale, quale   quello di assicurazione, non pu  riguardare il precetto di eguaglianza; e che neppure l'art. 35 Cost. pu  condurre ad esigere per i lavoratori una disciplina particolare che si differenzi, quanto ai rapporti tra assicuratore e terzo responsabile, da quella vigente per la generalit  dei cittadini.

Osserva, infine, che l'assicurato, conseguendo tutto ci  cui l'assicurazione gli d  diritto, potr  lamentare tutt'al pi  la mancanza di un lucro, mentre, nel caso in cui voglia omettere di denunciare all'istituto l'infortunio e non conseguire da questo alcuna prestazione, sar  in grado di far valere i suoi diritti verso l'autore del danno.

Con memoria depositata il 6 giugno 1972, la difesa dell'INAM, nel ribadire le sue conclusioni sull'infondatezza della questione, ne prospetta anche l'inammissibilit  per irrilevanza.

Al riguardo pone in rilievo che nell'ordinanza si invocano norme a favore del lavoratore, pur essendo la controversia di merito sorta tra l'istituto assicuratore e il terzo responsabile, in assenza del lavoratore assicurato, che, per essere stato soddisfatto, nulla aveva da reclamare n  aveva interesse all'esito del giudizio.

Ci  premesso, osserva che l'attuale causa non pu  riguardare l'art. 1916 cod. civ., n  quanto all'ultimo comma, non essendo la questione sollevata in relazione ad un infortunio sul lavoro, n  quanto al primo comma, per il quale, al solo fine di rendere possibile un mutamento della giurisprudenza ordinaria, si prospetta una "alterazione dell'equilibrio assicurativo", che non incide su alcun precetto della Costituzione.

Considerato in diritto:

1. -   stato denunziato a questa Corte - per contrasto con gli artt 3 e 35 della Costituzione - l'art. 1916 del codice civile, che, allorquando vi sia concorso di colpa dell'assicurato e dell'autore del danno, pur essendo ridotta la misura del risarcimento da quest'ultimo dovuto, non prevede analoga riduzione della somma per la quale   consentita la surroga dell'assicuratore. Ad avviso del giudice a quo, ci  verrebbe ad avvantaggiare ingiustamente l'assicuratore, oltre che a pregiudicare i diritti del lavoratore obbligatoriamente assicurato che abbia subito l'evento dannoso.

2. - Non sussiste il difetto di rilevanza eccepito dalla difesa dell'INAM, perch  nell'ordinanza di rimessione v'  una sufficiente valutazione del riflesso che nel giudizio di merito avrebbe una dichiarazione di illegittimit  costituzionale della norma censurata per ci  che concerne l'ammontare della somma che l'autore del danno dovrebbe corrispondere

all'assicuratore.

3. - La questione è infondata.

In ordine al preteso contrasto con l'art. 3 Cost., con sentenza n. 115 del 1970, questa Corte ha escluso la irrazionalità della disposizione de qua, stante la diversità di situazioni tra l'ipotesi di colpa esclusiva e quella di colpa concorrente del danneggiato-assicurato.

Per il grado di incidenza patrimoniale a carico dell'assicuratore, stante il trasferimento del rischio, nonché per il temperamento apportato dalla normativa alla misura dell'incidenza stessa, va richiamato il criterio accolto da questa Corte con sentenza n. 22 del 1967 sui limiti che - in un caso che presenta alcuni aspetti analoghi a quello in esame - sono stati fissati per il raffronto col principio di eguaglianza. In tale sentenza si è osservato che potrebbe sorgere qualche dubbio sul punto se venga a determinarsi una posizione sfavorevole per il lavoratore che subisca una decurtazione dell'ammontare del risarcimento che gli sarebbe dovuto. Tuttavia - ha argomentato la Corte - l'indagine "allo scopo di accertare una eventuale violazione dell'art. 3, richiederebbe una particolareggiata analisi delle varie componenti causali del rischio assicurato e della loro diversa incidenza media sugli infortuni, indagine che esula del tutto dai poteri della Corte".

A sostegno, poi, dell'assunta violazione dell'art. 35 Cost., l'ordinanza fa richiamo alla legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, assumendo che il contrasto sussisterebbe almeno per il periodo anteriore all'entrata in vigore di essa legge, dappoiché allora, mentre chi fosse stato vittima di un evento dannoso per colpa di un terzo e non fosse assicurato, avrebbe potuto ottenere dal responsabile l'intero risarcimento, il lavoratore che versasse in analoga condizione, per il solo fatto di essere obbligatoriamente coperto da assicurazione sociale, avrebbe avuto una limitazione del suo diritto a motivo della surrogazione da parte dell'ente mutualistico.

Ma si tratta di un richiamo inconferente, dovendosi, nell'attuale sede, esaminare la situazione assicurativa del danneggiato e non quella del terzo responsabile. D'altro canto, l'art. 1916 si limita a disciplinare il collegamento tra due rapporti obbligatori, di cui uno contrattuale e l'altro nascente da fatto illecito, senza che la soluzione accolta dal legislatore crei problemi d'ordine costituzionale.

E, invero, l'assicurato è garantito, quanto al danno arrecatogli (per gli eventi e nei limiti ex lege o ex contractu), mediante il trasferimento del rischio sull'assicuratore: e non viola alcun diritto del lavoratore il fatto che l'assicuratore si surrogi a sua volta, sino alla concorrenza dell'indennità corrisposta, negli eventuali diritti del danneggiato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.